


25/07/2024



CONFERENZA UNIFICATA

25 luglio 2024

Punto 8) all'o.d.g.:

DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2024, N. 91. MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI E PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Nel ribadire l'apprezzamento per l'intervento normativo promosso dal Governo e volto a definire modalità di accelerazione per il complesso delle attività connesse alla prevenzione del rischio connesso al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea, il confronto tecnico nel corso dell'istruttoria svolta in sede di Conferenza Unificata, ha portato al recepimento di alcune proposte avanzate dall'ANCI, circa le **misure previste per l'assistenza di autonoma sistemazione** alle diverse centinaia di famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni non agibili.

Rimangono tuttavia ancora aperti due importanti temi che impattano fortemente sugli Uffici comunali, esponendo gli stessi all'impossibilità di ottemperare a quanto previsto:

1. All'articolo 9 si ritiene indispensabile, in analogia con quanto disposto per il Dipartimento della Protezione Civile, rafforzare anche la capacità operativa in termini di dotazioni di personale dei Comuni, ora chiamati a svolgere attività ulteriori rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze per l'accesso ai contributi da parte dei privati per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, oltre alle comunicazioni ulteriori in merito ai titoli edilizi abilitativi. Sarebbe necessario elevare almeno da 24 a 36 mesi il periodo di impiego delle unità di personale reclutate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, anche non stabilizzate, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Si evidenzia, per altro, che fino alla durata della Struttura commissariale i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulla quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia.
2. All'articolo 7 rispetto alla programmazione degli interventi sugli edifici ad uso residenziale non oggetto di sgombero, considerato che gli edifici interessati sarebbero potenzialmente circa 9mila, si propone di riformulare l'articolo prevedendo di svolgere prima la ricognizione delle vulnerabilità da parte del Dipartimento della Protezione Civile e su questa platea di edifici acquisire i dettagli relativi agli aspetti edilizi. Si tratterebbe, diversamente, di un carico

amministrativo insostenibile per i Comuni e di un'azione di dubbia efficacia. La proposta di acquisire la documentazione edilizia solamente rispetto agli immobili oggetto di valutazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile appare ragionevole ed efficace. Aldilà dell'allungamento dei tempi per la verifica dei titoli edili, si segnala la **non praticabilità dell'ipotesi di lavoro descritta dalla norma.**

EMENDAMENTI

Art. 7.

Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei

Si propone di riformulare l'articolo invertendo l'ordine dei due commi, prevedendo di rappresentare preliminarmente l'analisi di vulnerabilità sismica riscontrata sull'edilizia privata e solo successivamente su questa platea acquisire i relativi dati in merito agli aspetti edili.

Art. 9.

Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

Emendamenti

Alla rubrica alla fine del periodo inserire le parole «e dei Comuni interessati»

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) le parole “da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “da impiegare per un periodo di trentasei mesi”;
- b) al comma 2 le parole “nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “nel limite complessivo massimo di 10,2 milioni di euro”;
- c) al comma 5 sostituire le parole “e di 2.333.000 euro per l'anno 2025” con le parole “e di 2.333.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026” ».

Motivazione

Nel comprendere la necessità di rafforzamento della la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, preme evidenziare l'opportunità di procedere in maniera analoga rispetto alle dotazioni di personale dei Comuni. È vero che talune incombenze poste a carico dei Comuni dovrebbero esaurirsi nell'arco dei 24 mesi previsti dal DL n. 140/23, è tuttavia il caso di sottolineare che fino alla durata della Struttura commissariale i Comuni dovranno svolgere tutte le attività endoprocedimentali sulla quali si basa il processo di riparazione e di riqualificazione edilizia. Il decreto in parola i Comuni sono anche chiamati a svolgere attività ulteriori, rispetto alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, per le istruttorie sulle istanze per l'accesso ai contributi da parte dei privati per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, vista la permanenza nel tempo del fenomeno del bradisismo sul territorio, sarebbe opportuno almeno estendere il periodo previsto per le unità di personale rechute ai sensi dell'art. 6 del DL n. 140/23, elevando il periodo di impiego a 36 mesi.

